

Young

x

Omney

Aspetti fiscali: Criptovalute e Bitcoin

GUIDA RAPIDA AGLI ADEMPIMENTI FISCALI



Giorgio D'Amico

Quarta edizione – Aggiornata a Aprile 2021

Premessa

Il mondo delle valute virtuali è complesso, e quello della loro tassazione delle lo è forse ancora di più.

Questo opuscolo ha lo scopo di fornire agli operatori una guida semplice e rapida agli adempimenti da svolgere per rispettare gli obblighi ed evitare rischi e sanzioni.

Pertanto non troverete analisi approfondite sulla natura giuridica delle “valute virtuali”, o sull’interpretazione delle norme fiscali, ma piuttosto indicazioni pratiche sulle cose da fare, e quando farle.

Ovviamente, vista la complessità della materia ed i rapidi cambiamenti della normativa e delle interpretazioni, questa Guida ha solo un intento orientativo: essa non dovrebbe essere utilizzata come unica fonte informativa, e non può comunque sostituire una consulenza professionale.

“Valute Virtuali” è la denominazione che abbiamo ritenuto di adottare per riferirci alle criptovalute ed in generale ai “token”, in quanto è la terminologia ufficialmente adottata dall’Agenzia delle Entrate per riferirsi a queste “entità”: al momento, peraltro, non esiste una loro definizione ufficiale, e non esiste neppure un assetto di leggi che le regoli specificamente.

L’intero contenuto di questo opuscolo è basato su interpretazioni che, anche se valutate con cura ed autorevolmente condivise, potrebbero in futuro essere contraddette a livello normativo.

NOTA BENE: questo opuscolo ha il solo scopo di fornire informazioni di natura generica e divulgativa in relazione agli adempimenti fiscali connessi alle operazioni riguardanti le “valute virtuali”. Per quanto sia stato redatto con la massima cura ed attenzione, esso non può e non deve essere considerato sostitutivo di una consulenza professionale per l’assunzione di decisioni riguardanti casi specifici. Lo Studio Dott. Giorgio D’Amico pertanto declina espressamente ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante da azioni da chiunque intraprese o non intraprese sulla base dei contenuti del presente documento.




Platform

Crypto Made Easy

Young Platform è il nuovo exchange italiano per acquistare Bitcoin ed altre criptovalute in pochi semplici passi!

youngplatform.com



Omney è l'App per smartphone che ti permette di tenere traccia di tutte le tue entrate ed uscite monetarie.



scarica la nostra App

Omney

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

1 - Gli obblighi fiscali

Le tasse sono un fatto della vita: chiunque possieda un reddito, di qualsiasi genere, deve domandarsi se questo sia soggetto ad imposte nel paese in cui vive: questo vale inevitabilmente anche per le Valute Virtuali. Per chi vive in Italia, la risposta è molto semplice: i redditi derivanti dalle Valute Virtuali sono imponibili, e chi opera con le Valute Virtuali deve quindi conoscere e rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale.

In questa sede ci concentreremo sui guadagni derivanti da attività di acquisto e vendita svolta in modo “non professionale” (plusvalenze da investimento e trading “amatoriale”), che rappresentano la maggioranza dei redditi associati alle Valute Virtuali: sono espressamente esclusi i redditi derivanti da altre attività quali mining, staking, produzione e commercio di NFT e trading “professionale”.

Ciascuna di queste attività deve infatti essere trattata, a livello fiscale, sulla base delle sue effettive caratteristiche: il fatto che abbiano per oggetto “valute virtuali” non è sufficiente a raggrupparle in un’unica categoria. Per l’attività di investimento, il “reddito” tassabile è rappresentato dal differenziale positivo netto realizzato nel corso dell’intero anno solare, ovvero la c.d. “plusvalenza”.

Questo reddito deve essere:

1. **Calcolato** seguendo le regole stabilite per le “plusvalenze di natura finanziaria”;
2. **Dichiarato nella dichiarazione** annuale dei redditi (Mod. UNICO);
3. **Assoggettato a tassazione** applicando le aliquote previste dalle leggi in vigore.

Le imposte così determinate devono essere versate tramite il Modello F24 nei termini previsti. Inoltre, le Valute Virtuali sono soggette agli obblighi di dichiarazione annuale delle attività detenute all’estero previsti dalla Legge 167/1990 (c.d. quadro RW), in quanto costituiscono “attività estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”

Il Quadro RW è una dichiarazione di natura informativa, che ha lo scopo di permettere all’Amministrazione Fiscale di verificare il corretto pagamento delle imposte. Le infrazioni agli obblighi dichiarativi relativi al quadro RW sono sanzionate in modo molto pesante (possono arrivare al 30% del controvalore). **In alcuni casi la dichiarazione dei redditi non è dovuta:** di questo si parla nell’ultimo capitolo.

2 - Il calcolo della base imponibile

La “base imponibile” è il reddito che deve essere dichiarato ed assoggettato a tassazione. Senza entrare nel merito delle elaborazioni teoriche, sotto il profilo pratico è importante rilevare che l’Agenzia delle Entrate ha qualificato le Valute Virtuali come fiscalmente assimilabili alle “valute estere” (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72/E/2016): da questo consegue che le plusvalenze derivanti dalla loro cessione di esse sono da considerare imponibili ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-ter del TUIR.

Per stabilire il reddito generato nell’anno attraverso la cessione di Valute Virtuali, è necessario:

1. Al momento dell’acquisto, rilevare il “costo fiscalmente rilevante” (detto anche “costo storico”);
2. Al momento della vendita/cessione/scambio, rilevare il “valore di realizzo”;
3. Calcolare il totale dei “valori di realizzo” incassati derivanti da tutte le cessioni di Valute Virtuali effettuate nel corso dell’anno solare;
4. Calcolare il totale dei “costi storici” corrispondenti alle Valute Virtuali cedute nel corso dell’anno solare.

Nel dettaglio, come segue.

Determinazione del costo fiscalmente rilevante

→ **IMPORTANTE:** tutte le operazioni devono essere quantificate in EURO, quindi le operazioni effettuate in valute (o Valute Virtuali) diverse devono essere convertite in EURO con le modalità che vedremo. Al momento dell’acquisto della Valuta Virtuale A occorrerà rilevare:

1. La quantità e tipologia di Valuta Virtuale A acquistata
2. La quantità totale di valuta fiat/Valuta Virtuale B ceduta, inclusi eventuali oneri, commissioni etc.
3. Se la valuta dell’acquisto è diversa dall’EUR, il rapporto di conversione contro EUR della valuta fiat/Valuta Virtuale B al momento dell’acquisto
4. Data e ora dell’operazione

In questo modo sarà possibile determinare il costo storico unitario della Valuta Virtuale A:

**(QUANTITÀ B Ceduta * Rapporto Conversione B Contro Eur)
+ Oneri + Commissioni**

QUANTITÀ A

Se l'operazione viene effettuata addebitando un conto in Euro, l'importo dell'addebito è utilizzabile come costo storico. Se invece viene addebitato un conto in altra valuta fiat, occorre convertire in Euro l'importo di tale valuta, utilizzando il cambio ufficiale comunicato dalla Banca d'Italia:

tassidicambio.bancaditalia.it/dailyRates

Se l'acquisto di una Valuta Virtuale A viene effettuato mediante un'altra Valuta Virtuale B (es. acquisto ETH contro BTC), l'operazione si sdoppia e deve essere considerata come:

1. Una **Cessione** contro Euro della Valuta Virtuale B (es.: BTC)
2. Un contestuale **Acquisto** contro Euro della Valuta Virtuale A (es.: ETH)

Il prezzo di acquisto di A sarà pari al "valore di realizzo" di B, da determinare sulla base del rapporto di conversione corrente al momento dell'operazione.

Per identificare il "rapporto di conversione corrente" è necessario tenere traccia delle quotazioni (contro EUR o contro USD) di entrambe le Valute Virtuali al momento in cui l'operazione viene realizzata: una stampa della schermata dell'exchange dovrebbe essere sufficiente

Determinazione del valore di realizzo

La procedura per la determinazione del valore di realizzo è la seguente:

Al momento della vendita o della cessione a qualsiasi titolo della Valuta Virtuale A occorrerà rilevare:

1. La quantità e tipologia di Valuta Virtuale A ceduta
2. La quantità totale di valuta fiat/Valuta Virtuale B ricevuta, al netto di eventuali oneri, commissioni etc.
3. Se la valuta ricevuta è diversa dall'EUR, il rapporto di conversione contro EUR della valuta fiat/Valuta Virtuale B al momento dell'acquisto
4. Data e ora dell'operazione

In questo modo sarà possibile determinare il prezzo di vendita unitario della Valuta Virtuale A:

$$\frac{(\text{QUANTITÀ B Ceduta} * \text{Rapporto Conversione B Contro Eur}) - \text{Oneri} - \text{Commissioni}}{\text{QUANTITÀ A}}$$

QUANTITÀ A

Specularmente agli acquisti, se l'operazione viene effettuata accreditando un conto in Euro, l'importo dell'accredito è utilizzabile come valore di realizzo. Se invece viene accreditato un conto in altra valuta fiat, occorre convertire l'importo in Euro utilizzando il cambio indicato dalla Banca d'Italia all'indirizzo:

tassidicambio.bancaditalia.it/dailyRates

Il prezzo di realizzo di A sarà pari al "valore corrente" di B, da determinare sulla base del rapporto di conversione corrente al momento dell'operazione. Come detto sopra, per identificare il "rapporto di conversione corrente" è necessario tenere traccia delle quotazioni (contro EUR o contro USD) di entrambe le Valute Virtuali al momento in cui l'operazione viene realizzata.

→ **IN PRATICA:** Ai fini fiscali, le operazioni Valuta Virtuale/Valuta Virtuale **non possono e non devono** essere gestite come una "concatenazione" neutrale, in cui il prezzo di acquisto della prima Valuta Virtuale diventa il prezzo di acquisto della seconda: **ogni operazione di cessione deve invece essere rilevata autonomamente e crea plus/minusvalenze sulla base del "valore corrente" del momento.**

Determinazione del reddito delle singole transazioni

NOTA BENE: il calcolo dei redditi derivanti dalle singole transazioni è sicuramente utile a fini gestionali e per verificare la “quadratura” e la correttezza/completezza dei dati da riportare in dichiarazione, ma non è rilevante ai fini della dichiarazione dei redditi.

→ Nella dichiarazione devono essere infatti riportati il totale dei corrispettivi di cessione ed il totale dei valori di acquisto.

Per calcolare il reddito (positivo o negativo) derivante dalle singole transazioni occorre confrontare, nell’ambito della Medesima Valuta Virtuale, il valore di realizzo delle singole unità cedute con il relativo costo di acquisto, considerando cedute per prime le unità acquisite più recentemente (metodo LIFO – Last In First Out).

Ad esempio, nel caso che segue

Data	Operazione	Valuta Virtuale	Quantità	Controval. USD	Controval. EUR	Prezzo EUR
03.01.18	Acquisto	BTC0	0.1000001	1.497,801	1.245,781	12.457,80
24.01.18	Acquisto	BTC0	0.200000	2.180,78	1.765,53	8.827,65
31.05.18	VenditaB	TC	0.050000	370,30	316,52	6.330,40
05.06.18	VenditaB	TC	0.200000	750,09	642,48	6.424,80

(Nota: il controvalore USD/EUR è calcolato in base ai cambi ufficiali Banca d’Italia)

Il costo storico dei BTC venduti in data 31.05.2018 è pari a:

$$0,050000 * 8.827,65 = 441,38$$

In quanto i BTC venduti sono stati acquistati il 24.01.2018. Pertanto, la minusvalenza ammonta a

$$370,30 - 441,38 = -71,08$$

Il costo storico dei BTC venduti in data 05.06.2018 è pari a

$$(0,150000 * 8.827,65) + (0,050000 * 12.457,80) = 1.324,15 + 622,89 = 1.947,04$$

In quanto i BTC venduti sono stati in parte acquistati il 24.01.2018 ed in parte il 03.01.2018: si considerano venduti per primi quelli acquistati per ultimi.

La minusvalenza pertanto ammonta a:

$$642,48 - 1947,04 = -1.304,56$$

Determinazione del reddito annuo complessivo

Il reddito annuale complessivo è pari alla somma algebrica delle plus/minusvalenze realizzate su tutte le operazioni di vendita concluse nel corso dell'anno solare, relative a qualsiasi valuta/Valuta Virtuale diversa dall'Euro.

Tale valore deve corrispondere alla differenza tra il **Totale dei Corrispettivi di Cessione ed il Totale dei Costi di Acquisto**, che come vedremo sono i dati da riportare nella dichiarazione dei redditi.

Young 1to1

Young 1to1 è il nuovo servizio offerto da Young e pensato per tutti coloro che desiderano acquistare Bitcoin e altre criptovalute con l'assistenza di un operatore, garantendo un'esperienza di investimento a misura del Cliente.



youngplatform.com/1to1



Servizio Personalizzato



Al tuo fianco 24/7



Analisi di mercato avanzate



Gestisci il tuo portafoglio

Omney.io è il blog che abbatte ogni tabù sul denaro.

Scopri tutto ciò che devi sapere sul mondo degli investimenti, del risparmio e della finanza personale!



[leggi il nostro blog](#)

Nel rigo RT24 e RT25 sono in effetti riportate le minusvalenze realizzate in anni precedenti e quelle certificate da intermediari, che devono essere dedotte dalle plusvalenze per determinare l'ammontare imponibile finale, da inserire nel rigo RT26.


Nel rigo RT27 viene calcolata l'imposta dovuta, pari al 26% dell'importo netto delle plusvalenze (rigo RT26).

E' superfluo specificare che è **estremamente opportuno** conservare insieme alla dichiarazione dei redditi un prospetto di riconciliazione che consenta di ricostruire i calcoli effettuati per determinare gli importi inseriti nella dichiarazione stessa, da utilizzare in caso di richieste di informazioni o contestazioni di qualsiasi genere.

Young Academy

Scopri il mondo delle criptovalute con Young Academy!

academy.youngplatform.com/



Omney Club è la piattaforma in cui ciascuno può far sentire la propria voce.



Unisciti a noi per condividere e parlare liberamente del tuo approccio al mondo della finanza personale.

Scopri tutti i retroscena del nostro progetto e ed entra a far parte della nostra Community.

unisciti alla nostra community

E' a mio avviso necessaria la compilazione di un rigo (RW1, RW2... fino a RW 5) **per ciascuna "valuta virtuale" diversa detenuta.**

E' infatti estremamente complesso sotto il profilo pratico, e scarsamente rilevante ai fini dichiarativi, distinguere i singoli indirizzi pubblici e/o gli account presso diversi **exchange**, anche a causa dei trasferimenti "interni" che normalmente caratterizzano questi indirizzi.

Se si detengono più di 5 valute virtuali occorrerà compilare dei fogli aggiuntivi, sempre da rigo RW1 a RW5.

In pratica, se detengo BTC in un wallet offline ed altri BTC in un "exchange" online, i dati cumulativi relativi ai due wallet andranno entrambi inseriti nel medesimo rigo.

→ **Per quanto riguarda le Valute Virtuali, i rigi RW6 e RW7 devono essere lasciati vuoti in quanto non sono dovute IVAFE e IVIE.**

Vediamo ora come compilare i diversi campi (colonne).

Colonna 1 (Codice titolo possesso):

Se siete pieni proprietari, inserite "1". Per casi particolari (usufrutto, nuda proprietà, trust etc.) vedere le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

Colonna 2 (titolarità effettiva):

Se le VV sono veramente vostre (come di solito avviene) inserite "2". Se siete solo delegati (!) inserite 1.

Colonna 3 (codice di individuazione del bene):

Inserire il codice "14" (altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali).

→ **ATTENZIONE:** il codice 14 vale solo per la detenzione di Valute Virtuali "fisiche". Se invece avete contratti derivati (futures, opzioni, CPD etc.), il codice da inserire è "9"

Colonna 4 (codice stato estero)

A partire dal 2019 (dichiarazione relativa all'anno 2018), le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi riportano esplicitamente che per le "valute virtuali" questo codice non è obbligatorio: pertanto, il campo può essere lasciato vuoto.

Questo vale sicuramente nel caso delle “valute virtuali” nel senso proprio del termine (BTC, ETH etc.), ovvero Valute Virtuali utilizzate come “strumento di pagamento”.

Nel caso di “token” di natura diversa (es. investimento) occorre valutare il paese di residenza del soggetto emittente: se identificabile, il codice deve essere indicato in base alla seguente tabella.

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA	137	MONTENEGRO	290	SINT MAARTEN (DUTCH PART)	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA-BISSAU	185	MONT-SERRAT	208	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUINEA-EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVENIA	260
ALBANIA	087	CITTA' DEL VATICANO	093	HAITI	034	NAMIBIA	206	SOMALIA	066
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONDURAS	035	NEPAL	115	SPAGNA	067
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SRI LANKA	085
ANGOLA	133	COMORE, ISOLE	176	INDIA	114	NIGER	150	ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO	145	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAN	039	NIUE	205	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	SUDAFRICA REPUBBLICA	078
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SUD SUDAN	297
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SURINAM	124
ARUBA	212	COSTA RICA	019	ISRAELE	182	OMAN	163	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ASCENSION	227	CROAZIA	261	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SVEZIA	068
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KAZAKHISTAN	269	PAKISTAN	036	SVIZZERA	071
AUSTRIA	008	CURACAO	296	KENYA	116	PALAU	216	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DANIMARCA	021	KIRGHIZISTAN	270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICA	192	KIRIBATI	194	PANAMA	051	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KOSOVO	291	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TANZANIA	057
BAHRAIN	169	DUBAI	240	KUWAIT	126	PARAGUAY	052	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BANGLADESH	130	ECUADOR	024	LAOS	136	PENON DE ALHUCEMAS	232	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BARBADOS	118	EGITTO	023	LESOTHO	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	THAILANDIA	072
BELGIO	009	EL SALVADOR	064	LETONIA	258	PERU	053	TIMOR EST	267
BELIZE	198	ERITREA	277	LIBANO	095	PITCAIRN	175	TOGO	155
BENIN	158	ESTONIA	257	LIBERIA	044	POLINESIA FRANCESE	225	TOKELAU	236
BERMUDA	207	ETIOPIA	026	LIBIA	045	POLONIA	054	TONGA	162
BHUTAN	097	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	PORTOGALLO	055	TRINIDAD E TOBAGO	120
BIELORUSSIA	264	FAUKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	PORTORICO	220	TRISTAN DA CUNHA	229
BOLIVIA	010	FILIPINE	161	LUSSEMBURGO	092	PRINCIPATO DI MONACO	091	TUNISIA	075
BONARE SANTEAUSTATUS AND SABA	295	FINLANDIA	028	MACAO	059	QATAR	168	TURCHIA	076
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FRANCIA	029	MADAGASCAR	104	RAS EL KAIMAH	242	TURKMEENISTAN	273
BOTSWANA	098	FUJIYVRAH	241	MADEIRA	235	REGNO UNITO	031	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BOUVET ISLAND	280	GABON	157	MADEIRA	235	REUNION	247	TUVALU	193
BRASILE	011	GAMBIA	164	MALAYSIA	106	ROMANIA	061	UCRAINA	263
BRUNEI DARUSSALAM	125	GAMBIA	164	MALAYSIA	106	RJANDA	151	UGANDA	132
BULGARIA	012	GEORGIA	267	MALDIVE	127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	UMM AL QAWAIN	244
BURKINA FASO	142	GERMANIA	094	MAJI	149	SAHARA OCCIDENTALE	166	UNGHERIA	077
BURUNDI	025	GHANA	112	MALTA	105	SAINT BARTHELEMY	253	URUGUAY	080
CAMBODIA	135	GIAMCAICA	082	MAN ISOLA	203	SAINT KITTS E NEVIS	195	UZBEKISTAN	271
CAMERUN	119	GIAPPONE	088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAINT LUCIA	199	VANUATU	121
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIBilterra	102	MAROCCO	107	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	VENEZUELA	081
CANADA	013	GIBUTI	113	MARSHALL (ISOLE)	217	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CANARIE ISOLE	100	GIORDANIA	122	MARTINICA	213	SALOMONE ISOLE	191	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAPO VERDE	186	GOLGH	228	MAURITANIA	141	SAN MARINO	037	VIETNAM	062
CAROLINE ISOLE	256	GRECIA	032	MAURITIUS	128	SAO TOME E PRINCIPE	167	WAKE ISOLE	178
CAYMAN (ISOLE)	211	GRENADA	156	MAYOTTE	226	SENEGAL	152	WALLIS E FUTUNA	218
CECA (REPUBBLICA)	275	GRECIA	032	MELILLA	231	SENEGAL	152	YEMEN	042
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUADALUPA	214	MESSICO	046	SEYCHELLES	189	ZAMBIA	058
CEUTA	246	GUAM	154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SERBIA	289	ZIMBABWE	073
CHAFARINAS	230	GUATEMALA	033	MIDWAY ISOLE	177	SHARJAH	243		
CHAGOS ISOLE	255	GUYANA FRANCESE	123	MOLDAVIA	285	SIERRA LEONE	153		
CHRISTMAS ISLAND	282	GUERNSEY	201	MONGOLIA	110	SINGAPORE	147		

Colonna 5 (quota di possesso)

Indicare “100”, a meno che le Valute Virtuali non siano in comproprietà con qualcun altro.

Colonna 6 (criterio determinazione valore)

Indicare “1” (valore di mercato).

Colonna 7 (valore iniziale)

Indicare il valore (in Euro) del saldo del wallet all’inizio dell’anno oppure nel primo giorno di detenzione della criptovaluta, utilizzando il cambio della criptovaluta a inizio anno (o al momento di acquisto).

Colonna 8 (valore finale)

Indicare il valore medio del saldo del wallet nel corso dell'anno.

Anche se il campo si intitola “valore finale”, per le valute virtuali occorre indicare il valore medio del saldo. Il calcolo è un po' complesso, perché occorre:

1. Ricostruire i saldi giornalieri in Valuta Virtuale
2. Convertire i saldi in Valuta Virtuale in saldi giornalieri in Euro, utilizzando il valore di mercato a fine anno, ovvero al momento della vendita se avvenuta in corso d'anno. In caso di quotazione in USD, la conversione in Euro può essere fatta in base al cambio medio mensile EUR/USD pubblicato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al mese di dicembre.
3. Calcolare il saldo medio in Euro (totale “numeri”/365). I “numeri” si ottengono moltiplicando il saldo per il numero di giorni del saldo stesso.

Colonna 9 (valore massimo)

Questa colonna può essere tralasciata, in quanto riguarda l'IVAFE.

Colonne 10-17

Lasciare tutte queste colonne vuote, in quanto riguardano IVIE e IVAFE.

Colonna 18

Indicare “5” nel caso in cui non vi siano redditi da dichiarare

Indicare “1” nel caso in cui, avendo superato la soglia di imponibilità, debba essere compilato il quadro RT.

Colonna 19

Lasciare vuota.

Colonna 20 (solo monitoraggio)

È importante barrare questa casella in ogni rigo.

Colonne 21-24

Lasciare vuote a meno che non vi troviate in situazioni particolari di cointestazione o detenzione per conto terzi: in tal caso vedete le istruzioni per la compilazione del quadro RW.

5 - Esonero dalla presentazione della dichiarazione relativa ai redditi

La normativa prevede che le plusvalenze non siano imponibili nel caso in cui la detenzione di valute estere e/o Valute Virtuali non abbia superato determinate soglie.

Questa esenzione riguarda solo le operazioni di acquisto e vendita di Valute Virtuali “fisiche”, e **non** si estende alle operazioni di altro genere (forward, futures, CPD, opzioni etc.), che sono **SEMPRE IMPONIBILI A PRESCINDERE DAGLI IMPORTI**.


Per “fisico” riferendosi alle Valute Virtuali (che fisiche non possono essere) si intende ovviamente la valuta virtuale originaria, e non un suo “derivato” quale un future o un CPD. Per stabilire se l’attività in valute virtuali rientra o meno nella soglia di esenzione **non conta nulla** l’importo dei guadagni realizzati: la “soglia” non riguarda i guadagni.

Per stabilire se sia dovuta la presentazione del quadro RT occorre fare riferimento **esclusivamente all’importo totale dell’investimento in valute fiat e Valute Virtuali detenuto nel corso dell’anno**.

L’importo delle plusvalenze/minusvalenze realizzate è quindi del tutto irrilevante.

Per rientrare nella soglia di esenzione (e conseguentemente rendere esenti **tutte** le plusvalenze realizzate, di qualsiasi importo), è necessario che la **detenzione complessiva** di valute fiat e valute virtuali diverse dall’Euro **non abbia mai superato il controvalore di 51.645,38 Euro per piu’ di sette giorni lavorativi continui**.


Un esempio



In questo caso il controvalore delle valute detenute non supera mai la soglia. Tutte le plusvalenze sono esenti e non deve essere compilato il quadro RT.


→ **ATTENZIONE:** devono essere sempre considerate tutte le posizioni in valute estere (anche fiat, anche presso banche).

Un altro esempio



In questo caso il controvalore supera la soglia (anche più volte e per importi elevati), ma ogni volta per meno di sette giorni lavorativi continui. Pertanto non si verifica il superamento della soglia, e la compilazione del quadro RT non è richiesta: i redditi realizzati non sono soggetti ad imposte.

Ultimo esempio



In questo caso la soglia viene superata, anche se di poco ed una sola volta, per più di sette giorni di seguito: **tutte le plusvalenze dell'anno diventano imponibili e devono essere dichiarate.**

→ **ATTENZIONE:** Ai fini della verifica del superamento della soglia di 51.645,38 Euro, l'importo dell'investimento deve essere determinato utilizzando, come prezzo delle Valute Virtuali, il prezzo rilevato all'inizio dell'anno.

Pertanto, con riferimento alle Valute Virtuali più diffuse, allo scopo di stabilire l'imponibilità delle plusvalenze per il 2018 (dichiarazione Unico 2019 da presentare entro il 30 settembre 2019) la conversione in Euro delle quantità di Valute Virtuali detenute nel corso del 2018 deve essere fatta sulla base dei seguenti valori:

BTC	11.367,84	LTC	191,29	NEO	63,96
ETH	635,59	XLM	0,37	USDT	0,84
XRP	1,89	ADA	0,58	XMR	292,16
BCH	2.053,02	MIOTA	3,24	DASH	870,92
EOS	7,35	TRX	0,04	XEM	0,97

(Fonte: www.coinmarketcap.com – settimana del 07/01/2018 – Cambio USD Bdl)

Per quanto riguarda il 2019 (dichiarazione da presentare nel 2020), i valori da utilizzare sono i seguenti:

BTC	3.576,932526	LTC	34,482759	ADA	0,043223
ETH	138,413618	XLM	0,105628	MIOTA	0,334232
XRP	0,323239	USDT	0,894972	XMR	48,153023
BCH	146,389401	BSV	79,301571	BNB	5,615513
EOS	2,526981	TRX	0,020185	DASH	75,318066

(Fonte: www.coinmarketcap.com – settimana del 06/01/2019 – Cambio USD Bdl)

Per quanto riguarda il 2020 (dichiarazione da presentare nel 2021), i valori da utilizzare sono i seguenti:

BTC	6.422,142603	LTC	31,466975	ADA	0,025120
ETH	116,628093	XLM	0,033140	MIOTA	0,119147
XRP	0,145495	USDT	0,753561	XMR	34,164145
BCH	155,376535	BSV	72,320633	BNB	10,410361
EOS	1,944988	TRX	0,010085	DASH	37,199573

Pertanto, i quantitativi di Valute Virtuali che, se detenuti nel corso del 2019 per più di 7 giorni consecutivi, fanno scattare l'obbligo di dichiarazione delle plusvalenze (dichiarazione 2020), sono all'incirca i seguenti:

BTC	14,39781143	LTC	1.493,5	ADA	1.191.501,391
ETH	372,0732171	XLM	487.561,0546	MIOTA	154.084,6731
XRP	159.325,0451	USDT	57.543,67647	XMR	1.069,507106
BCH	351,8014265	BSV	649,4196725	BNB	9.171,023438
EOS	20.380,05208	TRX	2.551.382,308	DASH	683,7668919

Per il 2020 (dichiarazione 2021), i quantitativi sono i seguenti:

BTC	8,041709	LTC	1.641,244511	ADA	2.055.931,528662
ETH	442,817838	XLM	1.558.388,654194	MIOTA	433.456,150805
XRP	354.960,651568	USDT	68.534,597730	XMR	1.511,672544
BCH	332,3860967	BSV	714,111559	BNB	4.960,923065
EOS	26.552.863051	TRX	5.120.971,740208	DASH	1.388,322387

Cryptofiduciaria

Cryptofiduciaria avvantaggia i clienti (investitori privati ed operatori istituzionali) operando nel rispetto delle normative (civilistiche e fiscali) e della compliance (in materia regolamentare ed antiriciclaggio).

Cryptofiduciaria integra i servizi proposti nell'ambito dell'attività fiduciaria svolta ai sensi della legge 23/11/1939 n° 1966 partecipando attivamente all'evoluzione del mercato, elaborando soluzioni tecnologicamente evolute ed operativamente innovative, offrendo i seguenti servizi:

Servizi Relativi Alla Transazioni

Nella compravendita di criptovalute:

- tuteliamo le generalità delle controparti.
- adempiamo alle obbligazioni contrattuali.
- verificiamo la liceità delle operazioni.

Servizi Fiscali Ed Amministrativi

Ai possessori di criptovalute:

- forniamo i quadri per la dichiarazione annuale delle consistenze (RW).
- calcoliamo i redditi fiscalmente imponibili (quadro RT).

Cryptofiduciaria semplifica tutti gli adempimenti ed assicura la corretta fiscalità, fino ad operare come sostituto d'imposta esonerando i contribuenti da ogni obbligo dichiarativo (interpello).

www.cryptofiduciaria.it/



Giorgio D'Amico


Giorgio D'Amico nasce nel 1963 a Roma, dove si laurea con lode alla LUISS nel 1986. Risiede a Como con la famiglia e lavora tra Como, Milano e Lugano.

E' Dottore Commercialista e Revisore Contabile, nonché Fiduciario Commercialista (in Canton Ticino).

Ha lavorato per l'Istituto Mobiliare Italiano (ora Banca IntesaSanpaolo SpA) e per la ABN AMRO NV, occupandosi di finanza aziendale, tesoreria e corporate finance.

Per oltre 10 anni è stato responsabile della consulenza legale e fiscale alla clientela privata in Unicredit Private Banking: in quest'ambito ha seguito tutti gli "scudi fiscali", accumulando una notevole esperienza in materia di tassazione delle attività finanziarie estere, monitoraggio fiscale, antiriciclaggio, attività fiduciarie e trust.

E' appassionato da sempre di valute virtuali e sistemi di pagamento online e dal 2014 segue le problematiche legali e fiscali connesse a Bitcoin ed alle criptovalute.



Per informazioni, chiarimenti ed assistenza:

crypto@studiogiorgiodamico.it

NOTA BENE: questo opuscolo ha il solo scopo di fornire informazioni di natura generica e divulgativa in relazione agli adempimenti fiscali connessi alle operazioni riguardanti le “valute virtuali”. Per quanto sia stato redatto con la massima cura ed attenzione, esso non può e non deve essere considerato sostitutivo di una consulenza professionale per l’assunzione di decisioni riguardanti casi specifici. CryptoFiduciaria e lo Studio D’Amico pertanto declinano espressamente ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante da azioni da chiunque intraprese o non intraprese sulla base dei contenuti del presente documento.